

# LA CIRCOLARE TRIBUTARIA

Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale in area tributaria

## Speciale

# L'esposizione nei modelli dichiarativi degli "aiuti di Stato"

# L'esposizione nei modelli dichiarativi degli "aiuti di Stato"

di Roberto Bianchi - dottore commercialista e revisore legale

Le istruzioni alla compilazione dei modelli Redditi 2019 nel nuovo prospetto del quadro RS prevedono che lo stesso debba essere compilato dai soggetti che nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione (quindi 2018, per i soggetti "solari") abbiano beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti *de minimis*), nonché di quelli subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall'[articolo 10](#), D.M. 31 maggio 2017.

L'[articolo 52](#), L. 234/2012, integralmente sostituito dalla L. 115/2015, ha apportato sostanziali modifiche in materia di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato, istituendo presso il Mise il "*Registro nazionale degli aiuti di Stato*" (Rna) e stabilendo che esso venga utilizzato per effettuare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti "*de minimis*".

Il medesimo articolo 52, L. 234/2012 prevede che l'adempimento degli obblighi di utilizzazione del Registro costituisca condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti.

Con [D.M. 115/2017](#) del Mise, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, L. 234/2012.

Il Registro, composto da una parte accessibile a tutti gli utenti e da una parte riservata alle autorità e ai soggetti che gestiscono gli aiuti, è stato istituito principalmente per ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti dalla disciplina europea degli aiuti di Stato, ma fornisce anche un utile ausilio informativo anche in una prospettiva meramente nazionale.

Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che

concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Mise, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”.

La norma istitutiva, per quanto concerne le informazioni da inserire nel Registro, indica che si tratta di tutti gli aiuti di Stato di cui all’articolo 107, Tfu (soggetti o meno all’obbligo di notifica preventiva) e degli aiuti *de minimis*, che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, § 1, Tfu in quanto non hanno un’incidenza significativa sulla concorrenza e sugli scambi. Il Registro degli aiuti di Stato costituisce quindi una banca dati completa di tutte le tipologie di aiuti di Stato (rimangono pertanto esclusi solo gli aiuti relativi ai settori agricolo e forestale, dell’acquacoltura e della pesca, per i quali continuano a operare i registri Sian e Sipa).

Per i soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono gli aiuti è previsto l’obbligo di avvalersi del Registro per espletare le verifiche propedeutiche a queste attività; nei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti deve essere dato atto dell’adempimento dell’obbligo e devono essere riportati i codici identificativi rilasciati dalla procedura informatica del Registro. La trasmissione delle informazioni al Registro e l’adempimento degli obblighi di interrogazione dello stesso costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti.

Il Registro nazionale aiuti è disponibile al [link www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it\\_IT/home](http://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home) e si presenta come un portale, suddiviso in 2 aree: un’area pubblica (sezione “Trasparenza”) e un’area il cui accesso è riservato alle Autorità responsabili e ai soggetti gestori degli aiuti.

La sezione “Trasparenza” è consultabile da chiunque, senza restrizioni e senza necessità di identificazione e autenticazione. In tale sezione, il Registro consente di effettuare ricerche e accedere alle informazioni sulle misure di aiuto, su regimi di aiuto e aiuti *ad hoc* e sugli aiuti individuali ricevuti da un beneficiario nell’ambito di un regime o di un intervento *ad hoc*.

Il Registro svolge inoltre un’importante funzione che è quella di consentire ai soggetti concedenti di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all’erogazione degli aiuti, al fine di rispettare le regole sul cumulo dei benefici ed evitare il superamento del massimale di aiuto concedibile nel caso di aiuti *de minimis*.

### **Novità dell’indicazione in dichiarazione degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis***

Tanto premesso, è stato inserito, ai righi RS401-402 del modello Redditi SC 2019, il nuovo prospetto denominato “aiuti di Stato”, che deve essere compilato dai soggetti che, ai sensi dell’[articolo 52](#), L. 234/2012, indicano nella dichiarazione aiuti di Stato e/o aiuti “*de minimis*”, fruibili in forma automatica,

per l'esposizione dei dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell'Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Come precisato dalle istruzioni, il prospetto deve essere compilato dai c.d. soggetti "solari" che nel periodo d'imposta 2018 hanno beneficiato di:

- aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti "de minimis");
- aiuti fiscali subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (disciplinati dall'[articolo 10](#) del Regolamento).

Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d'imposta di aiuti fiscali nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, da registrare nei Registri Sian e Sipa.

Ai fini della compilazione del presente prospetto, le istruzioni al modello Redditi SC 2019 (così come quelle al modello SP 2019 e PF 2019) contengono una tabella con indicazione degli aiuti di Stato interessati dalla disposizione in commento, con i relativi codici identificativi, di seguito riportata.

TABELLA CODICI AIUTI DI STATO		
Codice aiuto	Descrizione	Norma
1	Regime forfetario di determinazione del reddito imponibile delle imprese navali	Articoli da <a href="#">155</a> a <a href="#">161</a> , Tuir
2	Detassazione dei proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell' <a href="#">articolo 44</a> , Tuir derivanti dalla partecipazione ai fondi per il <i>Venture Capital</i>	<a href="#">Articolo 31</a> , D.L. 98/2011
3	Deduzione/Detrazione Irpef/Ires per investimenti in <i>start up</i> innovative	<a href="#">Articolo 29</a> , D.L. 179/2012
4	Deduzione/Detrazione Irpef/Ires per investimenti nel capitale sociale delle pmi innovative	<a href="#">Articolo 4</a> , D.L. 3/2015
5	Esenzione parziale del reddito derivante dall'utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale	Articolo 4, comma 2, D.L. 457/1997
6	Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nel centro Italia a far data dal 24 agosto 2016	<a href="#">Articolo 47</a> , D.L. 189/2016
7	Deduzione della quota, non superiore al 3% degli utili netti annuali, versata dalle imprese sociali a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali	<a href="#">Articolo 16</a> , D.Lgs. 112/2017
8	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all' <a href="#">articolo 15</a> , D.Lgs. 112/2017, nonché delle somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell' <a href="#">articolo 3</a> , commi 1 e 2 del predetto decreto	<a href="#">Articolo 18</a> , comma 1, D.Lgs. 112/2017
9	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell' <a href="#">articolo 83</a> , Tuir	Articolo 18, comma 2, D.Lgs. 112/2017

10	Non concorrenza alla formazione del reddito d'impresa nella misura del 40% dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali	<a href="#">Articolo 6</a> , comma 1, D.L. 47/2014
11	Detrazione Irpef riconosciuta ai coltivatori diretti e agli IAP di età inferiore ai 35 anni, nella misura del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori	<a href="#">Articolo 16</a> , comma 1- <i>quinquies</i> 1, Tuir
12	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della quota di utili destinata dalle società cooperative di consumo e dai loro consorzi ad aumento del capitale sociale	<a href="#">Articolo 17-bis</a> , comma 1, D.L. 91/2014
13	Non concorrenza alla formazione del reddito d'impresa del 40% dei redditi derivanti dai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali	<a href="#">Articolo 8</a> , comma 5- <i>bis</i> , D.L. 47/2014
14	Non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che abbiano svolto attività di ricerca o docenza all'estero e che vengono a svolgere la loro attività in Italia	<a href="#">Articolo 44</a> , D.L. 78/2010
15	Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 50% del reddito di lavoro autonomo e d'impresa prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato	<a href="#">Articolo 16</a> , D.Lgs. 147/2015
16	Esenzione parziale del reddito derivante alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70%, a quelle che esercitano la pesca mediterranea	<a href="#">Articolo 6-bis</a> , comma 1, D.L. 457/1997
17	Esenzione parziale del reddito prodotto dalle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari	<a href="#">Articolo 2</a> , comma 2, L. 203/2008
18	Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito danni per effetto del crollo del ponte Genova	<a href="#">Articolo 3</a> , comma 2, D.L. 109/2018
19	Riduzione dei redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel Comune di Campione d'Italia	<a href="#">Articolo 188-bis</a> , Tuir
50	Credito d'imposta Finanza sociale/Banche	<a href="#">Articolo 77</a> , comma 5 e 10, D.Lgs. 117/2017
51	Credito d'imposta Investimenti beni strumentali ex L. 208/2015	Articolo 1, <a href="#">comma 98</a> , L. 208/2015
52	Credito d'imposta Investimenti beni strumentali/Sisma Centro-Italia	<a href="#">Articolo 18-quater</a> , D.L. 8/2017
53	Credito d'imposta Investimenti beni strumentali/ZES	<a href="#">Articolo 5</a> , comma 2, D.L. 91/2017
54	Credito d'imposta Formazione 4.0	Articolo 1, comma <a href="#">46-56</a> , L. 205/2017
55	Credito d'imposta Esercenti impianti distribuzione carburante	Articolo 1, comma <a href="#">924-925</a> , L. 205/2017
56	Credito d'imposta Recupero contributi SSN	Articolo 1, <a href="#">comma 103</a> , L. 266/2005
57	Credito d'imposta Investimenti pubblicitari	<a href="#">Articolo 57-bis</a> , D.L. 50/2017
999	Altri aiuti di Stato o aiuti <i>de minimis</i> diversi da quelli sopra elencati	

Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione; è da evidenziare che il summenzionato prospetto deve essere compilato anche nel caso in cui i suddetti aiuti, pur essendo maturati nel periodo di riferimento, non sono stati nello stesso utilizzati.

Le istruzioni precisano poi che il prospetto va compilato anche nell'eventualità in cui gli aiuti siano già stati indicati in altri quadri del modello Redditi 2019, come ad esempio nel quadro RF o nel quadro RU.

I soggetti per i quali, nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione, si sono verificati i presupposti per la fruizione di questa tipologia di aiuti hanno l'obbligo di compilare il modello, secondo una logica che, quindi, non è quella di "cassa" propria delle informazioni fornite in Nota integrativa.

L'adempimento dichiarativo riguarda solamente aiuti di Stato e *de minimis*, ossia solo una parte delle più generiche contribuzioni o sovvenzioni di cui la L. 124/2017 richiede un obbligo di trasparenza (anche) alle imprese.

Le problematiche nella compilazione del prospetto sono almeno 2, ovvero occorre:

- identificare quali tra gli incentivi ottenuti dal soggetto dichiarante sono configurabili come aiuti di Stato o *de minimis*;
- selezionare quelli per i quali la compilazione del Registro non spetta all'Autorità responsabile (e al soggetto concedente) ma all'Agenzia delle entrate, che assolve tale obbligo a seguito della presentazione della dichiarazione.

Se ad approcciare il secondo problema può essere di aiuto la consultazione (sul sito del Mise) del Registro tramite il codice fiscale dell'impresa, a gestire il primo dovrebbe aiutare la tabella degli aiuti riportata dalle istruzioni e per chiarezza soprariportata, se non fosse che essa termina con un codice residuale ("999") in cui riportare gli "*altri aiuti di Stato o aiuti de minimis diversi da quelli sopra elencati*". La medesima tabella è presente altresì nei modelli Irap, essendo alcuni aiuti efficaci su tale tributo per legge regionale o statale (vi sono, infatti, più tabelle, in questo caso senza codice residuale "999").

È da evidenziare che anche le persone fisiche (imprese individuali o lavoratori autonomi) possono trovarsi a dover compilare il prospetto, come dimostra il codice riferito alle agevolazioni fruite dai ricercatori rientrati in Italia ([articolo 44](#), D.L. 78/2010) e, come sottolineato dalle istruzioni, per farlo dovranno rispettare le medesime regole previste per le società di capitali (dichiarazione anche nel caso di non fruizione di aiuti maturati e loro indicazione nel prospetto anche se già inseriti in altri quadri dichiarativi).

Le istruzioni non indicano sanzioni specifiche, ma il [provvedimento n. 125594 del 10 maggio 2019](#) ha precisato che “*l’indicazione degli aiuti nel prospetto, infatti, è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi*”.

Il Registro nazionale degli aiuti di Stato è operativo dalla data di entrata in vigore del Regolamento, ossia dal 12 agosto 2017.

Il predetto Regolamento distingue gli aiuti soggetti a un procedimento di concessione, disciplinati dagli articoli [8](#) e [9](#), dagli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione la cui disciplina è contenuta nell’articolo [10](#). A tale distinzione corrispondono differenti modalità di registrazione dell’aiuto.

In caso di aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, è prevista un’attività preventiva sia da parte dell’Autorità responsabile, che è tenuta a iscrivere la misura agevolativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, sia da parte del Soggetto concedente, il quale, prima del rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione alla fruizione dell’aiuto, è tenuto alla consultazione del Registro e alla indicazione nel provvedimento di concessione o di autorizzazione del codice identificativo rilasciato dal Registro.

Per gli aiuti di cui all’articolo 10, Regolamento, gli obblighi di consultazione del Registro e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Amministrazione competente preposta alla fase di fruizione in un momento successivo alla stessa.

A norma dell’articolo 10, comma 1, Regolamento, gli aiuti fiscali automatici si intendono concessi e inseriti nel Registro nazionale dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

Con riferimento agli aiuti di cui all’articolo 10, Regolamento, per il calcolo del cumulo degli aiuti “*de minimis*”, il Registro nazionale utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell’aiuto individuale. Ad esempio, in caso di aiuti *de minimis* fruiti nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione, ai fini del calcolo del cumulo, saranno considerati gli aiuti “*de minimis*” fruiti nell’esercizio finanziario 2020 (esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale l’aiuto è indicato) e nei due precedenti, ossia nel 2018 e nel 2019.

Per gli aiuti “*de minimis*” e gli aiuti “*de minimis*” Sieg, l’impossibilità di registrazione dell’aiuto per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto *de minimis* determina l’illegittimità della fruizione.

La modalità di registrazione degli aiuti fiscali prevista dal comma 1 dell’articolo 10, Regolamento si applica, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, anche agli aiuti di Stato e agli aiuti “*de minimis*”

subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti, previa le verifiche necessarie per il rispetto dei divieti di cumulo e delle altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti "de minimis", compresa la visura Deggendorf relativa ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di una decisione di recupero della Commissione Europea.

Dal Registro nazionale degli aiuti di Stato sono espressamente escluse le informazioni relative agli aiuti nei "settori agricoltura e pesca", come definiti dall'[articolo 1](#), comma 1, lettera o), Regolamento citato ("*... aiuti di Stato di cui all'articolo 107, Tfue relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell'acquacoltura inclusi gli aiuti de minimis*"). Le informazioni relative agli aiuti nei citati settori, infatti, sono contenute nei registri Sian e Sipa, cui competono, in relazione ai predetti aiuti, le funzioni di registrazione delle misure e degli aiuti individuali e quelle di verifica propedeutica alla concessione degli aiuti individuali.

Per ciascun aiuto va compilato un distinto rigo (RS401), utilizzando un modulo per ogni rigo compilato. Nell'ipotesi in cui l'aiuto complessivamente spettante si riferisca a progetti d'investimento realizzati in diverse strutture produttive e/o abbia a oggetto diverse tipologie di costi ammissibili, per ciascuna struttura produttiva e per ciascuna tipologia di costi va compilato un distinto rigo, barrando la colonna "Continuazione" nei rigi successivi al primo. In tal caso, le colonne da 1 a 14 vanno compilate soltanto nel primo rigo.

Pertanto: nella colonna 1 va esposto l'aiuto di Stato o l'aiuto *de minimis* spettante nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione, indicando il relativo codice identificativo rilevato dalla tabella "codici aiuti di Stato". La tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa e utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo aiuto. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice a essa riferibile in relazione alla natura dell'aiuto spettante.

Nelle colonne da 2 a 8, da compilare solo se nella colonna 1 è indicato il codice 999, vanno riportati gli estremi della norma che disciplina il regime di aiuti. Nel caso in cui la misura agevolativa sia disciplinata da più articoli e/o da più commi e/o da più lettere, nei campi 6, 7 e 8 va riportato solo il primo articolo e/o il primo comma e/o la prima lettera. Il comma e/o la lettera devono essere specificati solo nel caso

in cui l'articolo e/o il comma contengano anche disposizioni non riguardanti l'agevolazione da indicare nel presente quadro.

Nella colonna 9 va indicato il codice corrispondente alla forma giuridica del beneficiario.

Nella colonna 10 va indicata la dimensione dell'impresa, secondo la definizione contenuta nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, riportando uno dei seguenti codici:

1. microimpresa;
2. piccola impresa;
3. media impresa;
4. grande impresa;
5. non classificabile.

Nella colonna 11 va indicato il codice corrispondente all'attività interessata dalla componente di aiuto, desunto dalla classificazione Ateco 2007.

Nella colonna 12 va indicato il settore dell'aiuto fruito dal beneficiario, riportando uno dei seguenti codici:

1. generale: aiuti di Stato (diversi dagli aiuti Sieg e dagli aiuti nei settori Agricoltura e Pesca) ovvero aiuti *de minimis* concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 (o successivi) a un beneficiario che non opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 2, §2, Regolamento (UE) 1407/2013 o che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Regolamento (UE) 1407/2013;
2. strada: aiuti *de minimis* concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 (o successivi) a un beneficiario che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, §2 del Regolamento (UE) 1407/2013;
3. Sieg: aiuti Sieg ovvero aiuti *de minimis* Sieg concessi ai sensi del Regolamento (UE) 360/2012 (o successivi) a un beneficiario attivo sui servizi di interesse economico generale (Sieg);
4. agricoltura: aiuti di Stato di cui all'articolo 107, Tfe relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali ovvero aiuti *de minimis* concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1408/2013 (o successivi);
5. pesca: aiuti di Stato di cui all'articolo 107, Tfe relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero aiuti *de minimis* concessi ai sensi del Regolamento (UE) 717/2014 (o successivi).

Nel caso in cui nella colonna 12 sia stato indicato il settore Sieg (codice 3), nella colonna 13 va indicato il codice relativo alla descrizione del servizio di interesse economico generale desunto dal seguente elenco:

6. edilizia sociale;
7. servizi di rete settore energia;
8. servizi di telecomunicazioni compresa la banda larga;
9. servizi finanziari;
10. servizi postali;
11. trasporto terrestre passeggeri – ferroviario;
12. trasporto marittimo;
13. trasporto aereo;
14. servizi di radiodiffusione radiotelevisiva;
15. servizi di rete settore acqua;
16. servizi di rete settore gas;
17. trasporto terrestre passeggeri – strada;
18. servizi sanitari o sociali.

Nella colonna 14 va indicato l'ammontare complessivo dell'aiuto spettante, consistente nel risparmio d'imposta oppure nel credito d'imposta. Nel caso in cui siano stati compilati più righi con riferimento alla medesima agevolazione, nella presente colonna va riportata la somma degli importi indicati nella colonna 26 di tutti i righi compilati.

Nelle colonne da 15 a 27 vanno riportati i dati dei singoli progetti. Nel caso in cui non sia prevista alcuna localizzazione di progetto le colonne da 17 a 22 non devono essere compilate in quanto le informazioni ivi richieste devono intendersi riferite alla sede dell'impresa. In particolare, vanno indicati:

- nelle colonne 15 e 16, la data di inizio e di fine del progetto. Tali colonne non vanno compilate se le date coincidono con quelle di inizio e fine del periodo d'imposta;
- nelle colonne 17, 18 e 19, i codici della Regione e del Comune, nonché il codice di avviamento postale di localizzazione del progetto;
- nelle colonne da 20 a 22, l'indirizzo di localizzazione del progetto;
- nella colonna 23, la tipologia del costo sostenuto che deve essere compatibile con quello previsto per la misura di aiuto, riportando il relativo codice desunto dal seguente elenco:

1. materiali - terreni;
2. materiali - immobili;
3. materiali - impianti/macchinari/attrezzature;
4. materiali - progettazione/studi/consulenze;
5. immateriali - licenze;

6. immateriali - *know-how*;
7. immateriali - conoscenze tecniche non brevettate;
8. immateriali - marchi;
9. immateriali - diritti di brevetto;
10. costi di personale - formazione professionale;
11. costi di personale - costo del personale;
12. materie prime, di consumo e merci;
13. servizi - servizi professionali;
14. oneri diversi di gestione;
15. ammortamenti - costo di strumenti e attrezzature;
16. ammortamenti - costo dei fabbricati e dei terreni;
17. ammortamenti - costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
18. costi generali - spese generali;
19. oneri finanziari;
20. non individuabili secondo le definizioni di cui ai Regolamenti comunitari;
31. servizi - altri servizi.

Qualora la spesa relativa alla misura non sia ricompresa tra quelle individuabili secondo le definizioni di cui ai Regolamenti comunitari, né a esse riconducibile, va inserito il codice 20. Tale codice va utilizzato anche nel caso in cui la misura non sia riconosciuta a fronte di costi specifici.

Nella colonna 24, l'ammontare delle spese agevolabili. Tale colonna può non essere compilata qualora nella colonna 23 sia indicato il codice 20.

Nella colonna 25, l'intensità di aiuto espressa in percentuale, se prevista dalla misura agevolativa.

Nella colonna 26, l'ammontare dell'aiuto spettante riferito alle spese indicate nella colonna 24.

La colonna 27 "Continuazione" va barrata per indicare che si tratta della misura di aiuto del rigo precedente.

Nel rigo RS402, vanno riportati, in caso di aiuti *de minimis*, i codici fiscali delle imprese che concorrono con il soggetto beneficiario a formare una "impresa unica", come definita dall'[articolo 2](#), comma 2, Regolamento (UE) 1407/2013.

È doveroso rammentare che, ai sensi del citato Regolamento, per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del CdA, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate una "impresa unica".

## ESEMPIO

Nel corso del 2018 la società Beta Srl con codice Ateco 289999 (fabbricazione di altre macchine e attrezzature per impieghi speciali nca) e caratteristiche di media impresa, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, ha sostenuto spese per attività di formazione per i propri dipendenti nelle discipline rientranti tra quelle ammissibili al beneficio.

Il costo aziendale del personale dipendente occupato in tale attività per il tempo effettivamente impiegato è stato calcolato dal consulente del lavoro per un importo pari a 30.000 euro.

Il credito spettante è pari a  $30.000 \times 40\% = 12.000$ .

Il quadro RU è compilato come segue:

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	Codice investimenti pubblicitari				
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1			1 F 7	2				
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				,00			
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00			
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 ) 3				12.000 ,00			
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00			
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP
		1	,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
	RU8	Credito d'imposta riversato				,00			
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				Art. 1260 c.c. 1 ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73 2 ,00		
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)				,00			
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00			
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Vedere istruzioni 1	2 12.000 ,00		

SEZIONE IV		Media storica	Ricerca intra-muros	Costi per il personale	Ricerca commissionata da soggetti esteri
Dati relativi ai crediti d'imposta "Ricerca & Sviluppo L. 190/2014" e "Formazione 4.0"	RU100 "Ricerca & Sviluppo"	1 ,00	2 ,00	3 di cui ( ,00 )	4 ,00
			5 Ricerca extra-muros ,00	6 Commissionata a soggetti esteri di cui ( ,00 )	7 Ricerca commissionata a società del gruppo ,00
	RU110 "Formazione 4.0"			Numero ore di formazione 1 12.000	Numero lavoratori 2 5

Il rigo RS401 sarà invece compilato nel modo seguente (il rigo RS402 va compilato esclusivamente in caso di aiuti *de minimis*):

## Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA											
Codice aiuto			Tipo norma		Data			Numero	Articolo	Comma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0	5	4									
Forma Giuridica		Dimensione impresa		Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG		Importo totale aiuto spettante		
9 SR		10 3		11 289999		12	13		14 12.000 ,00		
DATI DEL PROGETTO											
RS401			Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo						Numero civico		
20			21						22		
Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante		Continuazione			
23 10		24 30.000 ,00		25 40		26 12.000 ,00		27			

Inoltre la società nel corso dell'esercizio 2018 ha fruito anche dell'agevolazione relativa alla Legge Sabatini ([articolo 2](#), D.Lgs. 69/2013), per il finanziamento sull'acquisto di un nuovo impianto.

Tale agevolazione si ritiene non debba essere indicata nel rigo RS401 in quanto già presente nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

In relazione al medesimo impianto è stato stanziato l'iper ammortamento (variazione in diminuzione a quadro RF), ma anche tale agevolazione si ritiene non rientri tra le ipotesi di compilazione del presente prospetto, come i super ammortamenti o il credito d'imposta ricerca e sviluppo (circolari [n. 23/E/2016](#) e [n. 34/E/2016](#), § 7 e [circolare n. 5/E/2016](#), § 6)

## SCHEDA DI SINTESI

Il Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito presso il Mise, ha lo scopo di verificare il rispetto dei divieti di cumulo e altre condizioni per la cessione degli aiuti di Stato.



Esso è disponibile al [link www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it\\_IT/home](http://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home)



Nei modelli Redditi 2019 è stato inserito, ai righe RS 401-402, il prospetto "aiuti di Stato" da compilarsi a cura dei soggetti che indicano aiuti di Stato e/o "de minimis".



Il prospetto va compilato anche in caso di aiuti già indicati nel modello Redditi 2019 ai quadri RF o RU.



Per ciascun aiuto va compilato un distinto rigo utilizzando un modulo per ogni rigo compilato. L'indicazione degli aiuti nel prospetto è indispensabile per fruirne legittimamente.



L'esempio evidenzia la compilazione del quadro RU per il credito d'imposta formazione 4.0 e il corrispondente quadro RS401 aiuti di Stato. Il rigo RS402 va compilato esclusivamente in caso di aiuti *de minimis*.



# Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Il quotidiano telematico di Euroconference  
diretto da Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

**NOTIZIE E APPROFONDIMENTI  
PER I PROFESSIONISTI DI TUTTA ITALIA**

Iscriviti alla mailing list e  
rimani informato su tutte le news  
[www.ecnews.it](http://www.ecnews.it)



#### EDITORE E PROPRIETARIO

Gruppo Euroconference Spa  
Via E. Fermi, 11 - 37135 Verona

#### DIRETTORE RESPONSABILE

Fabio Garrini

#### DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Fabio Garrini

#### COMITATO DI REDAZIONE

Luca Caramaschi	Sergio Pellegrino
Fabio Landuzzi	Luigi Scappini
Guido Martinelli	Giovanni Valcarenghi

#### COLLABORATORI ESTERNI

Andrea Bongi	Paolo Meneghetti
Alessandro Bonuzzi	Marco Peirolo
Sandro Cerato	Leonardo Pietrobon
Luigi Ferrajoli	Mara Pilla
Fabio Giommoni	Maurizio Tozzi
Vittoria Meneghetti	Francesco Zuech

#### REDAZIONE

Milena Martini e Chiara Ridolfi

#### SERVIZIO CLIENTI

Per informazioni sull'abbonamento scrivere a:  
[circulari@euroconference.it](mailto:circulari@euroconference.it)

#### SITO INTERNET

Per informazioni e ordini:  
[www.euroconference.it/editoria](http://www.euroconference.it/editoria)

#### PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

Settimanale  
Vendita esclusiva per abbonamento  
Pubblicazione telematica

#### ABBONAMENTO ANNUALE 2019

Euro 220,00 Iva esclusa

I numeri arretrati sono disponibili nell'area riservata, accessibile tramite le proprie credenziali dal *link*:

[http://www.euroconference.it/area\\_riservata\\_login](http://www.euroconference.it/area_riservata_login).

In caso di smarrimento delle *password* è possibile utilizzare la funzionalità "Hai dimenticato la password?" disponibile nella pagina di login.

Autorizzazione del tribunale di Verona n.1448 del 29 giugno 2001  
Iscrizione ROC 13 marzo 2017 n.28049

ISSN: 2039-9618

Per i contenuti di "La circolare tributaria" Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Gruppo Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference Spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.